

## Collegio di Milano

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro              | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)   |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla  | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Mario Blandini                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con ricorso del 5 marzo 2010 la ricorrente esponeva che, in data 27 giugno 2008, aveva richiesto l'estinzione di una gestione patrimoniale in essere, dando altresì istruzione di accreditare il netto ricavo della gestione presso altro istituto.

La vendita dei titoli era stata effettuata il successivo 28 luglio 2008, con accredito sul conto in essere presso l'intermediario resistente della somma di € 216.500,00 in data 12 agosto 2008 con valuta 11 agosto 2008. Sempre in data 12 agosto 2008, era stato disposto dall'intermediario il bonifico di trasferimento dei € 216.503,00 al quale veniva però attribuita data valuta 7 agosto 2009, con conseguente scoperto di conto per 4 giorni e relative spese e commissioni quantificate in € 310,66 per interessi, € 2.631,97 per commissioni di massimo scoperto e € 30,00 per commissioni di liquidazione.

In data 29 ottobre 2009, a seguito di reiterate contestazioni verbali rimaste inevase, la ricorrente presentava formale reclamo scritto riepilogando quanto sopra.

Non avendo ricevuto riscontro dall'intermediario, con il sopracitato ricorso la ricorrente si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la restituzione della somma di € 2.972,63, più eventuali ulteriori interessi, commissioni e spese maturate dalla data del reclamo.

In data 21 aprile 2010 pervenivano le controdeduzioni dell'intermediario, il quale, ricostruendo preliminarmente la vicenda, faceva presente che:

- a seguito di disposizione del 27 giugno 2008, impartita dalla cliente, in data 12 agosto 2008 veniva accreditata sul conto corrente la somma di € 216.500,00, con valuta 11 agosto 2008, quale netto ricavo derivante dalla liquidazione di una gestione patrimoniale;



- conformemente alle istruzioni ricevute con la medesima disposizione del 27 giugno 2008, la somma veniva trasferita mediante bonifico bancario, presso altro intermediario indicato. L'operazione, "non avendo [la ricorrente] richiesto il riconoscimento di valute particolari", prendeva valuta 7 agosto 2008, in conformità a quanto previsto dai Fogli Informativi Analitici Bonifici Italia, vigenti all'epoca dei fatti;
- lo scarto di valuta tra l'accredito in conto del netto ricavo e l'addebito di tale importo in seguito a bonifico presso altro istituto di credito aveva generato uno sconfinamento del conto corrente, con conseguente maturazione di interessi passivi e c.m.s, come risulta dal prospetto scalare di liquidazione al 30.9.2008.

Ribadendo la correttezza dell'operato della filiale nonché il corretto addebito delle somme cointestate l'intermediario chiedeva, pertanto, all'Arbitro Bancario Finanziario di rigettare il ricorso in quanto infondato.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 29 giugno 2010.

## DIRITTO

La questione su cui verte la controversia attiene alla corretta esecuzione di un ordine di bonifico avente per oggetto il netto ricavo della liquidazione di una gestione patrimoniale in conformità alle indicazioni impartite dalla ricorrente.

Dalla narrativa dei fatti risulta che l'intermediario ha applicato ad una disposizione di bonifico verso altro istituto valuta antergata, retrodatando l'addebito sul conto dell'ordinante, conformemente a quanto indicato nei fogli informativi, di cinque giorni.

Sebbene l'intermediario in sede di controdeduzioni giustifichi l'applicazione della valuta antergata sulla base della mancanza di diversa disposizione della ricorrente, sempre dalla narrativa dei fatti, pare tuttavia incontrovertibile che le indicazioni impartite da quest'ultima fossero chiare nel delineare la volontà di procedere al bonifico verso altro istituto solo in un momento temporalmente successivo all'effettivo accredito sul suo conto del netto ricavo.

A prescindere, dunque, da ogni considerazione a proposito della prassi di antergazione della valuta e anche degli specifici effetti della medesima (che dovrebbe incidere solo sulla decorrenza della produzione degli interessi e non sulla disponibilità delle somme, senza dunque dar vita ad alcuno scoperto di conto), le modalità temporali di esecuzione della disposizione di bonifico risultano in palese contrasto con la volontà della cliente. E ciò in quanto non in linea con il contenuto concreto dell'ordine impartito e in evidente violazione delle regole di correttezza e buona fede poste a presidio, nel nostro ordinamento, dell'adempimento di qualsiasi obbligazione.

Sempre nell'ambito della corretta esecuzione del contratto, inoltre, recente giurisprudenza ha avuto modo di ribadire che l'attività posta in essere dalle parti deve preservare gli interessi della controparte, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge (Cass. Civ. Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047).

## PQM

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca alla ricorrente la somma di € 2.972,63, oltre a interessi, commissioni e spese maturati dalla data del reclamo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese di procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO